

del 2005, ex art. 33, la clausola n. 16 delle condizioni di polizza. Tale clausola addossava al beneficiario, per ottenere il pagamento dell'indennizzo, l'onere di produrre una serie di documenti analiticamente indicati nel contratto. Deduce che tale clausola era preordinata a mettere l'assicuratore in condizione di conoscere le cause del decesso, e quindi accertare se esso rientrasse o meno nei rischi dedotti nel contratto. Con la seconda censura la Generali deduce che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che l'art. 16 di cui sopra invertisse illegittimamente l'onere della prova. Spiega, al riguardo, che l'onere imposto al beneficiario di produrre all'assicuratore una relazione medico-legale sulle cause della morte del portatore di rischio non aveva lo scopo di invertire l'onere della prova, ma solo di "rappresentazione tecnico-scientifica delle cause della morte". Con la terza censura, infine, la Generali deduce che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere che l'art. 16 di cui sopra non sia stato reso conoscibile al contraente; e comunque non ha in alcun modo motivato tale accertamento.

3.1. La prima delle censure appena riassunte è infondata; le altre due restano assorbite dal rigetto della prima.

3.2. L'art. 16 delle condizioni generali di contratto prevedeva che il beneficiario, per ottenere il pagamento dell'indennizzo, dovesse: (a) sottoscrivere una domanda su apposito modulo predisposto dall'assicuratore, e per di più farlo "presso l'agenzia INA di competenza"; (b) produrre il certificato di morte del portatore di rischio; (c) produrre una relazione medica sulle cause della morte, scritta da un medico su un modulo predisposto dall'assicuratore; (d) produrre una dichiarazione del medico autore della relazione di cui sopra, nella quale questi attesti di avere "personalmente curato le risposte"; (e) produrre, a semplice richiesta dell'assicuratore, le cartelle cliniche relative ai ricoveri subiti dal portatore di rischio; (f) produrre un atto notorio "riguardante lo stato successorio" della persona deceduta; (g) produrre l'originale della polizza.

3.3. La vessatorietà di tale clausola, ai sensi del D. Lgs. 206 del 2005, art. 33, lett. (q), è manifesta.

La previsione per cui il beneficiario deve formulare domanda di indennizzo su un modulo predisposto dall'assicuratore si pone in contrasto col principio di libertà delle forme, che permea di sé l'intera materia delle obbligazioni. La previsione per cui il beneficiario deve sottoscrivere la richiesta di indennizzo "presso l'Agenzia INA di competenza" viola addirittura la libertà personale e di movimento del beneficiario, imponendogli di fatto una servitù personale senza nessun beneficio o vantaggio per l'assicuratore. La previsione per cui il beneficiario deve produrre una relazione medica sulla morte del portatore di rischio non solo pone un non irrilevante onere economico a carico del

beneficiario, ma per di più pone a suo carico l'onere di documentare le cause del sinistro, onere che per legge non ha. Nell'assicurazione sulla vita, infatti, il beneficiario ha il solo onere di provare l'avverarsi del rischio, e quindi la morte della persona sulla cui vita è stata stipulata l'assicurazione (cd. portatore di rischio). La circostanza che la morte possa essere avvenuta per cause che escludano l'indennizzabilità secondo le previsioni contrattuali, in quanto fatto estintivo della pretesa attorea, va provato dall'assicuratore, non dal beneficiario. La previsione per cui il beneficiario, a semplice richiesta, deve proporre le cartelle cliniche relative ai ricoveri della persona deceduta per un verso è di sconfinata latitudine, in quanto – non ponendo limiti temporali – facoltizza l'assicuratore, in teoria, a domandare sinanche cartelle cliniche relative a ricoveri subiti dal portatore di rischio in gioventù o comunque molti anni prima del decesso; per altro verso addossa al beneficiario l'onere economico di estrazione delle relative copie, e l'onere materiale di contrastare eventuali eccezioni di insostenibilità che la struttura sanitaria potrebbe opporgli, invocando le norme a tutela della riservatezza. La previsione per cui il beneficiario deve produrre un atto notorio riguardante lo "stato successorio" del deceduto è inutile, posto che il beneficio acquista il diritto all'indennizzo jure proprio, non certo jure haereditario, e per l'assicuratore è irrilevante sapere se il deceduto sia morto ab intestato oppure no. Né la Generali nel presente giudizio, ha mai allegato che, essendo la polizza beneficiata a vantaggio genericamente "degli eredi", come pure talora accade, fosse per essa necessario sapere chi fossero questi ultimi. La previsione per cui il beneficiario deve produrre l'originale della polizza, infine, è anch'essa inutilmente gravosa, posto che di essa l'assicuratore è necessariamente già in possesso (art. 1888 c.c.), e per evitare pagamenti erronei l'unica esigenza dell'assicuratore è accertare l'identità personale del richiedente l'indennizzo, fine per il quale il possesso della polizza è irrilevante.

Tutte queste previsioni, ciascuna delle quali già di per sé gravosa, messe insieme formano un cocktail giugulatorio ed opprimente per il beneficiario, e per di più senza alcun reale vantaggio per l'assicuratore, che non sia quello di frapporre formalistici ostacoli al pagamento dell'indennizzo. Da quanto esposto consegue che la Corte d'appello, nel dichiarare nulla ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. (q), la clausola n. 16 del contratto, ha statuito in modo conforme a diritto.

3.4. La seconda e la terza censura prospettate col terzo motivo di ricorso restano assorbite. Ed infatti, una volta ritenuta la nullità della clausola n. 16 ai sensi del D. Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, lett. (q) diviene irrilevante stabilire se fosse o meno nulla anche ai sensi delle lett. (t) ed (l). – *Omissis.*

Brevi osservazioni sulle clausole complessivamente abusive

Gianluca Sicchiero*

La nota rileva come la giurisprudenza abbia individuato una nozione di clausola complessivamente abusiva che rileva in presenza di effetti vessatori prodotti dall'insieme dei patti contenuti in una clausola. Tale indicazione può giustificarsi sulla base dell'art. 34 c. cons.

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un referee.

La nozione di clausola del contratto

La sentenza in commento, che affronta diversi profili di merito e processuali interessanti, sembra ventilare anche l'esistenza di un istituto non disciplinato dal codice del consumo, ovvero quello delle clausole complessivamente abusive.

Prima di entrare nel merito di questo possibile istituto, occorre anzitutto una precisazione: la ritenuta nullità dell'art. 16 di quel contratto, che formalmente appare essere un'unica clausola, costituisce invece un esempio di più previsioni contenute in un unico patto. È nota infatti la distinzione tra clausola in senso formale, ad es. quella in esame, che in quel testo possiede una numerazione specifica e clausola in senso sostanziale, da individuarsi nella prescrizione che produca un effetto autonomo, sia reale che obbligatorio, distinto da quelli prodotti da altre "parti" del medesimo patto¹.

Quella clausola indicava infatti una serie di obblighi a carico dell'assicurato che potevano anche essere divisi in clausole separate; probabilmente la loro riunione serviva a contenere la prova della specifica trattativa, essendo diretta ad un consumatore ma anche a velocizzare l'approvazione specifica ex art. 1341 c.c.

La distinzione tra clausola in senso formale e sostanziale² riveste un ruolo: quello per cui eventuali vizi di "parti" di clausola, parti che in realtà non esistono al di fuori di precetti autosufficienti, non si riverberano sulle altre "parti", cioè sulle altre clausole in senso sostanziale, come indica l'art. 1419 c.c.³ e come da tempo si afferma, ad es., con riferimento alla clausola arbitrale rispetto al contratto cui accede⁴.

Una conferma della bontà di questa lettura si coglie nella stessa formula dell'art. 34 c. cons., che esclude la vessatorietà degli "elementi" di clausola che siano stati oggetto di specifica trattativa: vessatorietà che deriva

altrimenti proprio da quell'elemento di clausola, capace dunque di produrre effetti di per sé.

Ora a ben leggere la clausola dichiarata nulla dal S.C., forse i difetti che si lamentavano non esistevano proprio tutti: anzitutto perché la determinazione del contenuto del contratto è rimessa all'autonomia delle parti (art. 1322 c.c.) e quindi occorre verificare caso per caso se davvero quei patti violassero norme imperative, il che non pare.

Tanto per cominciare, quando il S.C. nega che si possa imporre di far sottoscrivere la richiesta di indennizzo su un apposito modulo e ciò in virtù del principio di libertà delle forme, si è fermata a leggere l'art. 1350 c.c. senza vedere che, subito dopo, l'art. 1351 c.c. prevede le c.d. forme convenzionali, che consentono ai contraenti di decidere in piena libertà come regolare, appunto dal profilo formale, i propri rapporti⁵. Francamente confiscare questo diritto ai privati sarebbe una enormità che non ci sentiamo di avallare: quantomeno, ad es., perché l'utilizzo di moduli che organizzino le informazioni con un certo metodo è una scelta aziendale che non è censurabile. Che la firma debba essere apposta nei locali ove l'assicurazione fu stipulata non pare servire a qualcosa in particolare, ma potrebbe rispondere all'esigenza che si identifichi la persona che presenta la richiesta e sia proprio lei e non altri in luogo suo, magari perché interessati a farle incassare il denaro. Parlare però addirittura di "servitù personale" (ohibò, che concetto!) pare un'esagerazione: i dipendenti che si recano al lavoro presso la sede del proprio datore, sono soggetti ad una "servitù personale"? La prova delle cause del decesso, inoltre, francamente è ben più giustificata di quel che è sembrato alla Corte, solo a rileggere l'art. 1927 c.c. per il caso di suicidio dell'assicurato: e qui la morte avvenne proprio prima del periodo considerato da questa disposizione!

¹ Si consenta il rinvio a Sicchiero, *La clausola contrattuale*, Padova, 2003, 16 e segg. anche per i necessari richiami di letteratura; la ricostruzione è condivisa ad es. da Roppo, *Il contratto*, nel tratt. *Iudica-Zatti*, Milano, 2011, 432-433.

² Non tutti la condividono: non era d'accordo [Bigliuzzi] Geri, *Sul significato del termine "clausola" in relazione al II comma dell'art. 1419 c.c.*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1960, spec. 688-689; la necessità di individuare la clausola identificandola invece nel "singolo imperativo contrattuale" è indicata ad es. da Galgano, *Trattato di diritto civile*, Padova, 2010, II, 62-163; Grassetti voce "Clausola del negozio", in *Enc. Dir.*, VII, Milano, 1960, 185; Carresi, *Il contratto*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 1987, 214.

³ Un esempio di clausola arbitrale nella quale si può distinguere l'effetto devolutivo della controversia dal meccanismo di nomina degli arbitri si legge in Trib. Milano, 22 settembre 2006, in *Giur. It.*, 2007, 399: "in applicazione dell'art. 1419, 1° comma, c.c., la presenza di un meccanismo residuale di nomina degli arbitri da parte di un terzo estraneo non comporta la nullità dell'intera clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società (nella specie, di capitali), introdotta antecedentemente alla data di entrata in vigore del d.leg. 17 gennaio 2003 n. 5 e non adeguata al disposto dell'art. 34, 2° comma, predetto decreto". V. inoltre Trib. Biella, 19 novembre 1996, in *Giur. di Merito*, 1998, 39: "la norma ex art. 2369, 3° comma c.c., circa il quorum minimo

nell'assemblea ordinaria in seconda convocazione, per la società per azioni, ha carattere inderogabile; pertanto è affetta da nullità parziale, ai sensi dell'art. 1419 c.c., la clausola statutaria che per detta ipotesi preveda un quorum diverso (nella specie, maggiore) rispetto a quello consentito dalla legge". La giurisprudenza ribadisce ormai da tempo che il termine clausola "va inteso in senso sostanziale, non in senso formale, giacché è assunto dal legislatore come elemento precettivo del contratto, da considerare nella sua unitarietà, per cui non si identifica con il concetto di disposizione, ben potendo la clausola articolarsi in più disposizioni": Cass., 26 giugno 1987, n. 5675, in *Foro It.*, 1988, I, 170; nello stesso senso cfr. anche *Id.*, 4 aprile 1984, n. 2183, in *Orient. Giur. Lav.*, 1984, 792; *Id.*, 16 febbraio 1984, n. 1184; *Id.*, 11 aprile 1979, n. 2123; *Id.*, 22 giugno 1962, n. 1631, in *Foro It.*, 1962, I, 1940.

⁴ V. correttamente Cass., 6 agosto 2014, n. 17711: "il principio di autonomia della clausola compromissoria rispetto al contratto cui accede, se fondatamente conduce all'affermazione per cui la nullità di quest'ultimo non travolge, per trascinamento, la clausola ivi contenuta restando riservato agli arbitri l'accertamento della dedotta invalidità, non implica, altresì, che la stessa possa conservare la sua efficacia in ipotesi di inesistenza dell'accordo cui afferisce ancorché derivante da fattori sopravvenuti".

⁵ Dove non vi siano obblighi di legge "prima di tutto, comanda la volontà delle parti": Roppo, *op. cit.*, 237.

Ma non interessa qui polemizzare sulle singole ipotesi considerate dalla Corte, quanto invece rilevare l'importanza dell'affermazione per cui tutte quelle previsioni, considerate unitariamente, "formano un cocktail giugulatorio ed opprimente per il beneficiario, e per di più senza alcun reale vantaggio per l'assicuratore, che non sia quello di frapporre formalistici ostacoli al pagamento dell'indennizzo": dando vita quindi ad un insieme di clausole complessivamente abusive, concetto qui di facile comprensione perché i patti erano riuniti in un'unica clausola formale, ma che non è allora difficile prospettare anche laddove un contratto produca il medesimo effetto giugulatorio tenendo le clausole slegate una dall'altra.

Non può infatti essere la forma a salvare la sostanza difettosa!

L'effetto complessivamente abusivo della clausola

Qui inizia però un discorso davvero difficile.

Una corrente davvero autorevole di pensiero, nel formulare la nozione di causa quale funzione economico individuale del contratto, sostenne in piena coerenza con i propri assunti che il controllo di meritevolezza previsto dall'art. 1322 c.c. dovesse valere anche per i contratti tipici, posto che si tratta pur sempre di un atto di esercizio dell'autonomia contrattuale, da valutarsi in concreto e non in astratto⁶.

Senonché la verifica di meritevolezza è davvero prevista dall'art. 1322 c.c. solo per i contratti atipici⁷, perché questi non hanno superato il vaglio preventivo del legislatore: infatti se l'operazione economica creata dai contraenti (causa in concreto) collima con quella di un tipo regolato dalla legge (causa in astratto),

allora la verifica è già positiva⁸, essendo invece isolata la tesi per cui la disposizione servirebbe solo a verificare la volontà di giuridicizzare il vincolo⁹.

Altro è ovviamente che si utilizzi uno schema causale tipico per frodare la legge, ma qui la regola c'è già ed è quella degli artt. 1343 e 1344 c.c.; tuttavia in questo caso siamo in presenza di un contratto vietato come tale, mentre il problema in commento è quello di un insieme di clausole diretto ad ostacolare irragionevolmente i diritti nascenti dal contratto.

Proprio perché sono clausole pattuite all'origine non pare utilizzabile per questo controllo lo strumento della buona fede contrattuale: questo governa infatti i comportamenti delle parti o anteriori al vincolo (art. 1337 c.c.) o in sede interpretativa od esecutiva ma sempre sul presupposto di un valido contratto (artt. 1358, 1366, 1375, 1460), non essendo stato previsto per valutare della bontà del suo contenuto.

Non esiste cioè la nullità del contratto perché contrario a buona fede¹⁰.

In realtà la risposta può profilarsi con maggior successo se si accetta l'idea che il criterio di valutazione sia quello dello squilibrio significativo contenuto nell'art. 33 c. cons.: se la nullità è prevista quando i reciproci diritti non sono in posizione di tendenziale parità e ciò a causa della configurazione di una specifica clausola, allora il medesimo effetto si produce quando la clausola addirittura tende ad ostacolare immotivatamente l'esercizio di un diritto che nasca dallo stesso contratto.

In questa direzione si è ben evidenziato che il carattere vessatorio, come indica l'art. 34 c. cons., deve essere valutato tenendo conto anche delle altre clau-

⁶ Ferri, *Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico*, Milano, 1966, 345 e segg., spec. 353-354, 355 e segg., 373.

⁷ In giurisprudenza v. Cass., 21 settembre 2012, n. 16049: "il carattere 'sicuramente rischioso', per il cliente, del piano finanziario My Way, non può inficiare in radice la validità, sub specie della non meritevolezza di tutela ex art. 1322 c.c., dell'intera operazione, posto che la concessione di finanziamento agli investitori è espressamente prevista dall'ordinamento (tuf art. 1, 6° comma, lett. c); reg. Consob n. 11522/1998 art. 47, 2° comma"; *Id.*, 5 luglio 1971, n. 2091, in *Foro it.*, 1971, I, 2190. Lo indicava anche il n.603 della Relazione: "il nuovo codice, peraltro, non costringe l'autonomia privata a utilizzare soltanto i tipi di contratto regolati dal codice, ma le consente di spaziare in una più ampia orbita e di formare contratti di tipo nuovo se il risultato pratico che i soggetti si propongono con essi di perseguire sia ammesso dalla coscienza civile e politica, dall'economia nazionale, dal buon costume e dall'ordine pubblico (art. 1322, comma secondo)".

⁸ L'idea, che si coglie già nella Relazione (nn. 193, 603, 614) è che la coincidenza tra causa del tipo codificato e causa del contratto concreto impedisca di valutare la meritevolezza del contratto, perché il giudizio è già stato operato dal legislatore nel codificare il particolare contratto. Sul punto v. Galgano, *op. cit.*, 208 e già *Id.*, *Il negozio giuridico*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, Milano, 2002, 100; Rolli, *Causa in astratto e causa in concreto*, Padova, 2008, 62 e segg.; Cataudella, *I contratti Parte generale*, Torino, 2000, 184; Messineo, *Il contratto in genere*, in *Tratt. Cicu e Messineo*, Milano, 1972, I, 706; Scognamiglio, *Dei contratti in generale*, in *Comm. Scialoja e Branca*, Bologna-Roma, 1970, 42; Cariota Ferrara, *Il negozio giuridico nel diritto privato italiano*, Napoli, s.d. (ma

1949), 201; Sicchiero, *Tramonto della causa del contratto?*, in *Contratto e Impresa*, 2003, 107.

⁹ Gazzoni, *Atipicità del contratto, giuridicità del vincolo e funzionalizzazione degli interessi*, in *Riv. Dir. Civ.*, 1978, I, 58.

¹⁰ Cass., 27 novembre 2009, n. 25047: "i principi di buona fede e correttezza sono previsti dal codice civile, come tali, in riferimento alla fase dello svolgimento delle trattative contrattuali (art. 1337), a quella dell'interpretazione del contratto (art. 1366) ed a quella della sua esecuzione (art. 1375), sicché la violazione dell'obbligo di attenersi, sebbene possa esser fonte di responsabilità risarcitoria, non inficia però il contenuto del contratto con il quale le parti abbiano composto i rispettivi interessi, nel senso che, ove non venga in rilievo una causa di nullità o di annullabilità del contratto medesimo specificamente stabilita dal legislatore, tali vizi invalidanti non sono invocabili a fronte della inadeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti". Vero è però che secondo Cass., 23 maggio 2011, n. 11295, in *Giust. Civ.*, 2012, I, 430, "il comportamento delle parti contrario a buona fede oggettiva e posteriore alla conclusione del contratto non può essere valutato come canone interpretativo dello stesso ai sensi dell'art. 1362, 2 comma, c.c., al fine di escludere la vessatorietà di una delle clausole in esso contenute; tale clausola, ove risulti in sede interpretativa contraria a buona fede, va espunta dal contratto per la sua nullità (fattispecie relativa a clausola limitativa di responsabilità in contratto assicurativo)". Qui però è il riferimento al noto inciso "malgrado la buona fede" contenuto nell'art. 33 c. cons., che non consente di escludere la vessatorietà di una clausola.

sole del contratto medesimo¹¹, sicché non è la collocazione “topografica” del singolo patto a rilevare, ma l’effetto prodotto dal complesso delle clausole una in relazione all’altra.

In fondo si tratta di utilizzare proprio il criterio indicato dall’art. 34 c. cons.: la clausola vessatoria è nulla quando la vessatorietà sia prodotta anche da un suo elemento; si può allora concludere nel senso che l’insieme di clausole che danno vita alla vessatorietà subisca necessariamente la medesima sorte.

In entrambi i casi non è infatti l’elemento formale ad essere rilevante, ovvero il raggruppamento o meno del patto dentro una clausola, ma l’effetto vessatorio prodotto dal patto.

In tal senso, allora, quando contratto stabilisca, come in questo caso, il diritto per il professionista di ricevere il corrispettivo senza doversi piegare a comportamenti irragionevoli ma subordini invece la controprestazione ad una serie di adempimenti che, complessivamente valutati, servono a consentirgli senza validi motivi di non eseguirla, allora lo squilibrio è addirittura generale, colpisce l’operazione economica in sé¹².

Senonché qui il consumatore è tutelato dalla funzione protettiva della nullità (art. 36 c. cons.) e quindi non sarà l’intero contratto ad essere eliminato, ma solo gli ostacoli irragionevoli al suo esito fisiologico.

Per arrivare a questo risultato bisogna però consentire al giudice di verificare proprio la ragionevolezza del regolamento contrattuale¹³: questa è un’operazione molto rischiosa, perché entra nel merito degli interessi in gioco e non può essere forzata per affermare, ad es., la necessità di un equilibrio economico dello

scambio cui lo stesso codice del consumo è contrario (art. 34, 2° comma, c. cons.)¹⁴.

La ragionevolezza consiste invece nella valutazione della funzione che il patto denunciato opera all’interno del rapporto: qui è doverosa appunto la massima cautela per non scivolare in affermazioni affrettate, come quella dell’inutilità del modulo su cui effettuare il sinistro, che invece, come detto sopra, può servire per ragioni di organizzazione aziendale della raccolta dei dati.

Ecco però che proprio la valutazione unitaria dell’insieme degli oneri imposti ad una parte, come quella avvenuta nel caso in esame, può dimostrare l’esistenza di un effetto complessivo che magari la singola clausola da sola non produca. È un problema, insomma, di valutazione degli effetti dell’operazione congegnata dalle parti, al che il giudice è già abituato, ad es. se debba verificare se un contratto sia in frode alla legge o diretto ad aggirare il divieto di patto commissorio ma anche, quando il contratto riguardi i consumatori, appunto se sussista lo “squilibrio significativo” dei reciproci obblighi o diritti.

In definitiva si tratterà di *redde rationem*, ma è ciò che il giudice deve fare ogni volta che dirime una controversia.

Ben venga allora la possibilità di valutare non tanto l’effetto della singola clausola, ma di una pluralità di queste; l’effetto interdetto al singolo patto non può essere certo consentito ad un loro insieme, solo perché singolarmente considerati i patti sembrano legittimi: dice infatti il noto proverbio, che guardando solo le foglie per terra non ci si avvede di essere nella foresta.

¹¹ Roppo, *op. cit.*, 858.

¹² Il S.C. è attento ad effetti anche più ridotti contenuti nei contratti di assicurazione; v. ad es. Cass., 21 gennaio 2010, n. 1007: “la clausola compromissoria inserita nelle condizioni generali di un contratto di assicurazione che prevede un meccanismo di corresponsione dell’onorario degli arbitri (correlato al valore della causa, ma non in misura proporzionale) indipendente dall’esito della controversia, nel senso che ciascuna parte è tenuta al pagamento del compenso dell’arbitro da essa nominato e di metà di quello dovuto al terzo, a prescindere dalla circostanza che risulti vittoriosa o soccombente, è da considerarsi nulla, avuto riguardo alla causa e alle finalità del suddetto contratto, quando risulti limitativa del diritto dell’assicurato ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro, esponendolo (soprattutto nelle controversie di modesto valore) all’esborso di rilevanti somme per gli onorari degli arbitri, non proporzionate a quelle riconosciutegli a titolo di risarcimento dei danni dedotti, e dissuadendo quindi dal ricorrere all’arbitrato, con conseguente favore per i comportamenti dilatori dell’assicuratore e pregiudizio per il diritto di difesa dell’assicurato”.

¹³ Il criterio di ragionevolezza, utilizzato dalla Corte costituzionale per decidere della validità delle leggi, opera anche nel diritto

privato: Troiano, *La “ragionevolezza” nel diritto dei contratti*, Padova, 2005; Ricci, *Il criterio della ragionevolezza nel diritto privato*, Padova, 2007; Patti, *Ragionevolezza e clausole generali*, Milano, 2013, 22, ove evidenzia come il criterio sia da sempre regola decisoria nel *common law* e sebbene non appaia “possibile neanche tentare di dare un giudizio sul diverso modo di operare dei due sistemi [,] il fatto stesso che essi ‘funzionino’ dimostra come non sia necessario stilare classifiche né formulare preferenze”. nel codice il termine ragionevole o sue varianti come ragionevolmente o secondo ragione compaiono ad es. negli artt. 49, 1365, 1637, 1711, 1749, 1751, 1783, 2427 *bis*.

¹⁴ Anche di recente la giurisprudenza ha confermato che “lo squilibrio economico originario non priva di causa il contratto, perché nel nostro ordinamento prevale il principio dell’autonomia negoziale, che opera anche con riferimento alla determinazione delle prestazioni corrispettive non può dunque condurre a una dichiarazione di nullità contrattuale per mancanza di causa”: Cass., 4 novembre 2015, n. 22567; il dibattito sulla giustizia contrattuale è immenso e non può nemmeno essere accennato; il lettore consenta un ulteriore rinvio a Sicchiero, *Buona fede e rischio contrattuale*, in *Contratto e Impresa*, 2006, 928 e segg.